

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

All. 3 Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione), di metterlo a disposizione mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

GENERTELLIFE S.P.A. iscritta all'Albo delle Imprese al n. 026

Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

Gli estremi identificativi dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Genertellife S.p.A., Società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione italiane al numero 1.00141, appartenente al Gruppo Generali, e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n° 1935 del 20.09.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 01.10.2001). Sede Legale Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; Recapito telefonico: 800.202090; Indirizzi e-mail: genertellife@genertellife.it genertellife@pec.genertellife.it
Sito Internet: www.genertellife.it

Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Impresa sulla base dei recapiti indicati sul DIP aggiuntivo di prodotto.

Il cliente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni¹, può rivolgersi all'IVASS, o alla CONSOB secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto.

b) la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

1 Salva la sospensione del termine per un massimo di 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un intermediario e/o dei suoi dipendenti e collaboratori.